



Associazione Sportiva Dilettantistica Unione Marciatori Veronesi

STATUTO

*Modificato dall'Assemblea straordinaria dei Soci
svoltasi il 15 dicembre 2016 a Verona*

Art. 1 – Denominazione e sede

È costituita ai sensi degli articoli 36 e seguenti del Codice Civile, dell'art. 90 della Legge n. 289/2002 e dell'art. 4 della Legge 128/2004, un'associazione sportiva dilettantistica denominata "Associazione Sportiva Dilettantistica UNIONE MARCIATORI VERONESI", in sigla "U.M.V."

L'Associazione ha sede legale in Verona, Via Bonomi n. 3.

L'indirizzo della sede potrà essere cambiato dall'assemblea ordinaria degli associati senza che questo costituisca modifica statutaria.

Art. 2 – Scopo sociale

L'Associazione è apolitica e non ha scopi di lucro. Durante la vita dell'Associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto o differito, avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale.

Essa, conseguito il riconoscimento ai fini sportivi, ha per scopo quello di promuovere e stimolare l'attività sportiva con particolare riguardo a quella podistica, intesa come mezzo di formazione psico-fisica e morale dei soci, incoraggiare la vita associativa e tutte le iniziative turistiche, culturali e ricreative; attuare e coordinare le stesse attraverso iniziative dirette o per gruppi associati.

Per il miglior raggiungimento degli scopi sociali, l'Associazione potrà, tra l'altro, svolgere attività di gestione, conduzione, manutenzione ordinaria di impianti e attrezzature sportive abilitate alla pratica della suddetta disciplina. Il sodalizio è altresì tenuto allo svolgimento di attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nello svolgimento della pratica sportiva della disciplina sopra indicata.

Nella propria sede, sussistendone i presupposti, l'Associazione potrà svolgere attività ricreativa in favore dei propri soci, ivi compresa, se del caso, la gestione di un posto di ristoro.

L'Associazione si propone di tutelare l'attività podistica degli associati, al di sopra di ogni interesse personale, si adopera affinché le manifestazioni podistiche rispondano ai principi di serietà organizzativa, validità tecnica, finalità non speculativa.

Art. 3 – Durata

La durata dell'Associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta con delibera dell'Assemblea Straordinaria dei soci.

Art. 4 – Soggetti e loro categorie

Possono far parte dell'Associazione le persone fisiche di ambo i sessi e le persone giuridiche, limitatamente agli Enti non commerciali, che ne condividano gli scopi, non perseguano fini di lucro

e in regola con il pagamento delle quote associative annuali. Il numero degli associati e dei tesserati è illimitato.

I soggetti che possono far parte dell'Associazione si distinguono in:

- a) **Soci Ordinari:** le persone giuridiche, ivi comprese le associazioni non riconosciute, che presentino domanda di ammissione al Consiglio Direttivo. Partecipano alle attività sociali attraverso i propri legali rappresentanti pro tempore, ovvero persone da essi designate facenti parte dell'Ente rappresentato.
- b) **Soci Onorari:** persone fisiche o enti nominati dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo, per speciali benemeritenze acquisite nei riguardi dell'Associazione o per particolari meriti sportivi. La nomina può essere a tempo determinato o permanente, esonera il socio dal pagamento della quota, ma non dà diritto di voto nelle assemblee.
- c) **Tesserati:** persone fisiche che attraverso un atto di adesione esercitano il diritto di praticare l'attività sportiva nel circuito delle manifestazioni organizzate dall'U.M.V.
- d) **Tesserati Junior:** coloro che sono tesserati, ma che non abbiano compiuto il diciottesimo anno di età. L'iscrizione dei tesserati Junior è subordinata all'assenso di chi ne esercita la potestà parentale.

Il rapporto associativo è disciplinato in maniera uniforme per tutti gli associati e uniformi sono le modalità associative che sono volte a garantire l'effettività del rapporto associativo medesimo.

I Soci Ordinari partecipano alle attività sociali attraverso i propri legali rappresentanti pro tempore o persone da essi delegate, che ne facciano richiesta e che siano dotati di una irreprensibile condotta morale, civile e sportiva. Ai fini sportivi per irreprensibile condotta deve intendersi a titolo esemplificativo e non limitativo, una condotta conforme ai principi della lealtà, della probità e della rettitudine sportiva in ogni rapporto collegato all'attività sportiva, con l'obbligo di astenersi da ogni forma di illecito sportivo e da qualsivoglia indebita esternazione pubblica lesiva della dignità, del decoro e del prestigio dell'Associazione, degli Enti di Promozione Sportiva o delle Federazioni di appartenenza e dei suoi organi.

Ai tesserati non spettano i diritti propri degli associati.

Art. 5 – Ammissione dei Soci

I Soci Ordinari che intendono far parte dell'Associazione dovranno redigere una domanda su apposito modulo. L'ammissione è da considerarsi perfezionata con la presentazione della relativa domanda, ma è sottoposta a condizione risolutiva espressa di non accoglimento della stessa da parte del Consiglio Direttivo nella sua prima riunione utile successiva alla domanda di ammissione e comunque non oltre 30 giorni dalla presentazione della domanda di ammissione, termine oltre il quale la domanda si intende tacitamente accettata. L'eventuale giudizio di non ammissione deve sempre essere motivato e contro la cui decisione è ammesso appello all'Assemblea dei Soci. La non ammissione comporta la restituzione della quota associativa eventualmente versata.

I soci, una volta ammessi, pagano la quota associativa annuale il cui importo è fissato annualmente dal Consiglio Direttivo dell'Associazione.

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato, con esclusione di partecipazioni temporanee alla vita associativa; resta salvo in ogni caso il diritto di recesso da parte del socio.

Il socio che intende dimettersi dall'Associazione dovrà darne comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. Le quote versate all'Associazione non verranno rimborsate né al socio dimissionario, né al socio radiato.

Art. 6 – Diritti e doveri dei soci

I Soci Ordinari, dal momento dell'ammissione, esercitano i diritti connessi all'appartenenza all'Associazione, attraverso il legale rappresentante pro tempore o persona da esso designata facente parte dell'Ente rappresentato.

Tutti i Soci Ordinari hanno eguali diritti e cioè di:

- a) frequentare i locali sociali, servirsi degli impianti e dei servizi gestiti dall'Associazione;
- b) prendere parte alle competizioni sportive promosse dall'Associazione e da altri Enti;
- c) partecipare a qualsiasi manifestazione organizzata dell'Associazione;
- d) intervenire e discutere alle assemblee generali; presentare proposte e/o reclami per iscritto al Consiglio Direttivo;
- e) partecipare con il proprio voto alle delibere dell'Assemblea, purché in regola con la qualifica di socio;
- f) esercitare il diritto di voto per l'elezione del Consiglio Direttivo;
- g) essere delegati ad assumere incarichi sociali se è rispettato il requisito di eleggibilità di cui all'art. 15 del presente Statuto;
- h) esercitare il diritto di voto per le modifiche e l'approvazione dello Statuto Sociale.

Tutti i Soci Ordinari hanno il dovere di:

- a) osservare le disposizioni sia legislative sia regolamentari vigenti in materia sportiva;
- b) mantenere specchiata condotta morale nell'ambito dell'Associazione e al di fuori di essa rispettandone lo Statuto Sociale e i Regolamenti interni dell'Associazione, ove presenti;
- c) versare puntualmente le quote sociali stabilite;
- d) astenersi da qualsiasi atto che possa nuocere all'Associazione.

Art. 7 – Decadenza dei soci

I Soci Ordinari cessano di appartenere all'Associazione nei seguenti casi:

- a) dimissioni volontarie;
- b) liquidazione o scioglimento del socio;
- c) morosità protrattasi per oltre due mesi dalla scadenza del versamento richiesto della quota associativa;
- d) radiazione deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Direttivo, pronunciata contro il socio che commette azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dell'Associazione, o che, con la sua condotta, costituisce ostacolo al buon andamento del sodalizio;
- e) scioglimento dell'Associazione ai sensi del presente statuto.

È passibile di sanzione disciplinare il Socio Ordinario che si sia reso responsabile direttamente o tramite terzi all'inosservanza dello Statuto e dei Regolamenti dell'Associazione, di scorrettezza sportiva e/o disciplinari ovunque commesse, di comportamento non conforme alla dignità ed ai doveri di Socio.

Le sanzioni disciplinari sono:

- a) il richiamo scritto da pubblicare nella sede sociale o meno a seconda della gravità dell'infrazione, a giudizio del Consiglio Direttivo;
- b) l'esclusione dalla partecipazione a determinate manifestazioni;
- c) la radiazione.

Le deliberazioni prese in materia di esclusione devono essere comunicate ai soci e devono essere motivate. Il socio interessato ha 15 giorni di tempo dalla ricezione della comunicazione per contestare per iscritto gli addebiti. Trascorso detto termine senza che pervenga al Consiglio Direttivo alcuna contestazione scritta del provvedimento, l'esclusione diviene definitiva fin dalla pronuncia del Consiglio Direttivo. Nel caso, invece, che il socio contesti il provvedimento di radiazione, lo stesso rimane sospeso fino alla data di svolgimento dell'Assemblea, nella quale deve essere convocato il socio interessato, che procederà al contraddittorio e ad una disamina degli addebiti.

Nessuno può essere sottoposto a sanzione disciplinare senza una previa e specifica contestazione scritta degli addebiti.

L'Associato radiato, può essere riammesso, sempre che siano cessate le cause che ne hanno determinato la radiazione.

Art. 8 – Ammissione dei Tesserati

Le persone fisiche che esercitano il diritto di praticare l'attività sportiva nel circuito delle manifestazioni organizzate dall'U.M.V., dovranno redigere domanda di adesione su apposito modulo.

Il tesseramento è da considerarsi perfezionato con la presentazione della relativa domanda, ma è sottoposto a condizione risolutiva espressa di non accoglimento della stessa da parte del Consiglio Direttivo nella sua prima riunione utile successiva alla presentazione della domanda, l'eventuale giudizio di non tesseramento deve sempre essere motivato e contro la cui decisione non è ammesso appello.

Ai tesserati non spettano i diritti propri degli associati, ad eccezione di quanto previsto dai commi a - b - c dell'art. 6 del presente Statuto.

Organi dell'Associazione

Art. 9 – Organi

Gli organi sociali sono:

- a) l'Assemblea generale dei Soci Ordinari;
- b) il Presidente ed il Vicepresidente;
- c) il Consiglio Direttivo;
- d) il Presidente onorario (se nominato e pertanto non obbligatorio).

Art. 10 – Funzionamento dell'Assemblea

L'Assemblea generale dei Soci Ordinari, è il massimo organo deliberativo dell'Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Quando è regolarmente convocata e costituita, rappresenta l'universalità degli associati e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti o dissenzienti.

La convocazione dell'Assemblea Straordinaria potrà essere richiesta al Consiglio Direttivo da almeno la metà più uno degli associati ordinari in regola con il pagamento delle quote associative e all'atto della richiesta devono proporre l'ordine del giorno. In tal caso la convocazione è atto dovuto da parte del Consiglio Direttivo. La convocazione dell'Assemblea Straordinaria potrà essere richiesta anche dalla metà più uno dei componenti il Consiglio Direttivo.

L'Assemblea dovrà essere convocata presso la sede dell'Associazione o, comunque, in luogo idoneo a garantire la massima partecipazione degli associati.

Le Assemblee sono presiedute dal Presidente del Consiglio Direttivo o da una delle persone intervenute all'assemblea ed eletta dalla maggioranza dei presenti.

L'Assemblea nomina un Segretario e, se necessario, due Scrutatori. Nelle assemblee con funzioni elettive in ordine alla designazione delle cariche sociali, è fatto divieto di nominare tra i soggetti con funzioni di scrutatori, i candidati alle medesime cariche.

L'assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell'assemblea sia redatto da un notaio.

Il Presidente dell'Assemblea dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l'ordine delle votazioni. Di ogni assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal Presidente dell'Assemblea stessa, dal Segretario e, se nominati dagli Scrutatori. Copia dello stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo.

Art. 11 – Diritti di partecipazione

Potranno prendere parte all'assemblea i Soci Ordinari, attraverso il Legale Rappresentante pro tempore ovvero persona da lui designata, per mezzo di delega, facente parte dell'Ente rappresentato.

Ogni Socio Ordinario avrà diritto ad un voto. Il Consiglio Direttivo comporrà l'elenco degli associati aventi diritto di voto. Contro tale decisione è ammesso appello all'assemblea da presentarsi prima dello svolgimento della stessa.

Art. 12 – Assemblea ordinaria

La convocazione dell'assemblea ordinaria avverrà minimo otto giorni prima mediante affissione di avviso nella sede dell'Associazione e contestuale comunicazione agli associati, mediante pubblicazione sul giornale associativo, o comunicazione agli associati a mezzo posta ordinaria, elettronica, fax, telegramma o consegna a mano. Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

L'assemblea deve essere indetta a cura del Consiglio Direttivo e convocata dal Presidente o dal Vicepresidente, almeno una volta all'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio consuntivo e per l'esame del bilancio preventivo.

Spetta all'assemblea deliberare sugli indirizzi e sulle direttive generali dell'Associazione, nonché in merito all'approvazione dei regolamenti sociali e a ratificare eventuali modifiche eseguite dal Consiglio Direttivo, per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione e su tutti gli argomenti relativi la vita e i rapporti dell'Associazione che non rientrano nella competenza dell'assemblea straordinaria e che siano legittimamente sottoposti al suo esame.

Art. 13 – Assemblea straordinaria

L'assemblea straordinaria deve essere indetta a cura del Consiglio Direttivo e convocata dal Presidente o dal Vicepresidente almeno 15 giorni prima dell'adunanza mediante affissione di avviso nella sede dell'Associazione e contestuale comunicazione agli associati, mediante pubblicazione sul giornale associativo, o comunicazione agli associati a mezzo posta ordinaria, elettronica, fax, telegramma o consegna a mano. Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

L'assemblea straordinaria delibera sulle seguenti materie: approvazione e modificazione dello statuto sociale; atti e contratti relativi a diritti reali immobiliari, designazione e sostituzione degli organi sociali elettivi qualora la decadenza di questi ultimi sia tale da compromettere il funzionamento e la gestione dell'Associazione, scioglimento dell'Associazione e modalità di liquidazione.

Art. 14 – Validità delle assemblee

L'assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta degli aventi diritto di voto e delibera validamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti.

L'assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita quando sono presenti due terzi degli associati aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per modificare lo Statuto occorre il voto favorevole di almeno i 2/3 dei voti validi espressi in assemblea.

Trascorso un'ora dalla prima convocazione tanto l'assemblea ordinaria che l'assemblea straordinaria saranno validamente costituite qualunque sia il numero degli associati intervenuti e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Ai sensi dell'art. 21 c.c. per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i 3/4 degli associati.

Art. 15 – Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero variabile da cinque a quindici componenti, eletti dall'Assemblea Ordinaria dei soci. Il Consiglio Direttivo nel proprio ambito nomina il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario ed il Cassiere con funzioni anche di tesoriere e può attribuire altri incarichi specifici ad altri consiglieri od esterni.

Il Consiglio Direttivo rimane in carica due anni ed i suoi componenti sono rieleggibili

Possono ricoprire cariche sociali i Soci Ordinari, in regola con il pagamento delle quote associative, che siano maggiorenni, non si trovino in uno dei casi di incompatibilità previsti dalla legge o dalle norme e dai regolamenti del Coni e della Federazione o Ente di Promozione Sportiva di appartenenza e non siano stati assoggettati da parte del Coni o di una qualsiasi delle altre Federazioni sportive nazionali ad esso aderenti a squalifiche o sospensioni.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, in caso di parità il voto del Presidente è determinante.

Le riunioni sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente o dal Consigliere con maggiore età.

Le votazioni sono fatte per alzata di mano o appello nominale. Le votazioni avverranno a scrutinio segreto solo quando riguardano singole persone o soci. In ogni caso sono fatte a scrutinio segreto l'assegnazione delle cariche sociali nell'ambito del direttivo.

Le deliberazioni del Consiglio, per la loro validità, devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal Segretario. Il verbale deve essere messo a disposizione di tutti gli associati.

Le prestazioni di tutti i dirigenti eletti sono fornite a titolo gratuito ed onorifico, ma potranno essere rimborsate le spese vive sostenute dai membri del Consiglio Direttivo nell'espletamento di specifici incarichi loro conferiti dal Consiglio stesso.

Art. 16 – Convocazione del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo si riunisce normalmente il 1° e 3° martedì di ogni mese, in via ordinaria ed in via straordinaria ogniqualvolta motivi particolari lo rendano opportuno.

Comunque il Consiglio Direttivo ha la facoltà, se si rendesse necessario, di cambiare giorno di riunione ed anche la frequenza delle riunioni ordinarie.

Il Consiglio Direttivo è altresì convocato dal Presidente tutte le volte che se ne ravvisa la necessità e potrà essere convocato dal Presidente dietro semplice richiesta scritta o verbale fatta agli altri membri.

Art. 17 – Compiti del Consiglio Direttivo

Sono compiti del Consiglio Direttivo:

- a) redigere il Regolamento nel rispetto dei principi fondamentali dello Statuto ed emanare qualsiasi normativa o disposizione ritenuta opportuna per il buon funzionamento dell'Associazione. Eventuali modifiche al regolamento, disposto durante l'anno dal Consiglio Direttivo, avranno effetto immediato, però dovranno essere ratificate alla prima Assemblea Ordinaria dei Soci.
- b) esaminare le proposte di manifestazioni podistiche con le conseguenti decisioni; controllare che le manifestazioni si svolgano secondo le direttive esaminate ed approvate; coordinare date e luoghi di svolgimento delle manifestazioni; organizzare direttamente, a nome dell'U.M.V., alcune particolari manifestazioni; dare, nel limite del possibile, ogni assistenza ai gruppi associati, ai singoli podisti ed agli organizzatori, prima, durante e dopo le stesse;

- c) stabilire l'importo delle quote associative, fissandone le modalità di pagamento;
- d) deliberare sulla non accettazione dei soci e sulla eventuale espulsione;
- e) comminare le sanzioni, tranne la radiazione, per la quale dovrà istruire la pratica da presentare in Assemblea;
- f) redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo da sottoporre all'assemblea;
- g) convocare le assemblee ordinarie e straordinarie;
- h) eleggere fra i suoi componenti il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario e il Cassiere;
- i) attuare le finalità previste dallo statuto e l'attuazione delle decisioni dell'assemblea dei soci.

Art. 18 – Dimissioni

Nel caso che per qualsiasi ragione, durante il corso dell'esercizio venissero a mancare uno o più consiglieri che non superino la metà del consiglio, i rimanenti provvederanno all'integrazione del consiglio con il subentro del primo candidato in ordine di votazione, alla carica di consigliere non eletto.

Nel caso di dimissioni o impedimento del Presidente del Consiglio Direttivo a svolgere i suoi compiti, le relative funzioni saranno svolte dal Vicepresidente fino alla nomina del nuovo Presidente che dovrà aver luogo alla prima riunione del Consiglio successiva.

Decade, dietro delibera del Consiglio, chi non presenzia, senza giustificato motivo, ad almeno tre sedute consecutive del Consiglio.

La graduatoria delle persone che hanno riportato voti per l'elezione del Consiglio Direttivo resta valida per tutta la durata dell'incarico.

In mancanza di sostituti, e purché permangono in carica almeno due terzi del numero dei consiglieri eletti, il Consiglio resterà in carica, fino alla scadenza naturale del mandato, in numero ridotto.

Il Consiglio Direttivo dovrà considerarsi decaduto e non più in carica qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti. Al verificarsi di tale evento dovrà essere convocata immediatamente e senza ritardo l'assemblea ordinaria per la nomina del nuovo Consiglio Direttivo. Fino alla sua costituzione e limitatamente agli affari urgenti e alla gestione dell'amministrazione ordinaria dell'Associazione, le funzioni saranno svolte dal Consiglio Direttivo decaduto.

Art. 19 – Il Presidente

Il Presidente dell'Associazione, eletto in seno al Consiglio Direttivo, rappresenta anche agli effetti di legge l'Associazione stessa; convoca il Consiglio Direttivo, ne presiede le adunanze, ne firma le deliberazioni, firma il conto economico finanziario annuale da presentare ai soci; vista, di regola, la corrispondenza, dichiara aperte le assemblee.

In caso di sua assenza o temporaneo impedimento le sue funzioni sono esercitate dal Vicepresidente eletto in seno al Consiglio Direttivo o, in difetto, dal Consigliere più anziano.

Art. 20 – Il Vicepresidente

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo e lo sostituisce nei casi e nei modi previsti dallo Statuto o per i quali sia espressamente delegato.

Art. 21 – Il Segretario

Il Segretario dà esecuzione alle deliberazioni del Presidente e del Consiglio Direttivo, redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza.

Art. 22 – Il Cassiere

Il Cassiere in qualità di tesoriere, cura l'amministrazione dell'Associazione e si incarica della tenuta dei libri contabili nonché delle riscossioni e dei pagamenti da effettuarsi previo mandato del Consiglio Direttivo. Relaziona sulla situazione di cassa il Consiglio ogni tre mesi.

Art. 23 – Il Presidente Onorario

Il Presidente onorario partecipa alle sedute del Consiglio Direttivo e alle Assemblee con diritto di intervento, ma senza diritto di voto.

Rappresenta, su incarico del Consiglio, l'Associazione nelle manifestazioni esterne e nei rapporti con le Autorità.

Viene nominato a tempo indeterminato dall'Assemblea dei soci e può essere da questa revocato in qualsiasi momento.

Deve essere una persona che si sia particolarmente distinta per speciali benemeritenze acquisite nei riguardi dell'Associazione o abbia personalmente contribuito a promuovere e sostenere le attività proposte dall'U.M.V.

Bilancio

Art. 24 – Il Rendiconto

Il Consiglio Direttivo redige il bilancio dell'Associazione, sia preventivo che consuntivo da sottoporre all'approvazione assembleare. Il bilancio consuntivo deve informare circa la complessiva situazione economica finanziaria dell'Associazione.

Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economica finanziaria dell'Associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati.

All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, i proventi delle attività, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Gli utili o gli avanzi di gestione sono impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Art. 25 – Anno Sociale

L'anno sociale e l'esercizio finanziario iniziano il 1° gennaio e terminano il 31 dicembre di ciascun anno.

Art. 26 – Entrate e Patrimonio

Le entrate dell'Unione sono costituite:

- a) dalle quote sociali;
- b) dalle eventuali elargizioni fatte dai soci e da terzi;
- c) dall'attività finanziaria derivante dall'organizzazione di manifestazioni sportive o di promozione sportiva;
- d) da tutte le altre entrate che possono concorrere a vantaggio dell'Associazione.

Il patrimonio sociale è costituito:

- a) dagli impianti sportivi di proprietà dell'Associazione;
- b) dai trofei aggiudicati definitivamente in gare;
- c) dagli eventuali avanzi di bilancio accantonati a fondo riserve;
- d) da tutti gli altri beni mobili ed immobili;
- e) dalle donazioni, lasciti e successioni.

Clausole finali

Art. 27 – Scioglimento

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'assemblea generale dei soci, convocata in seduta straordinaria e validamente costituita con la presenza di almeno 3/4 degli associati aventi diritto di voto e con l'approvazione, sia in prima che in seconda convocazione, di almeno 3/4 dei soci esprimenti il solo voto personale, con esclusione delle deleghe. Così pure la richiesta dell'assemblea generale straordinaria da parte dei soci aventi per oggetto lo scioglimento dell'Associazione deve essere presentata da almeno 3/4 dei soci con diritto di voto.

Deliberato lo scioglimento per qualsiasi causa, l'Associazione devolgerà il proprio patrimonio ad altra Associazione con finalità analoghe o per fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190 della Legge 23/12/1996, n. 662, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 28 – Responsabilità

Tutti gli organi sociali ed i soci declinano ogni responsabilità per incidenti o danni di qualsiasi natura a sé, persone o cose, che ogni incaricato o socio potrà causare nell'ambito dell'attività svolta, anche su incarico ricevuto.

Art. 29 – Norma di rinvio

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni dello Statuto e dei regolamenti del Coni, degli Enti di Promozione Sportiva o delle Federazioni a cui l'Associazione è affiliata e in subordine le norme del Codice Civile.

Modificato dall'Assemblea straordinaria dei Soci svoltasi il 15 dicembre 2016 a Verona

Il presidente dell'assemblea

Davide Piccoli

Il segretario dell'assemblea

Roberto Zocca